STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA A.I.R.L. ONLUS

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA ART.1

L'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), costituita con atto notarile Vincenzo Cracchiolo di Chieti in data 11 aprile 1972 Rep. n. 84304/7288, con sede in Pescara, Via Vescovado n.2. Con successiva delibera del 7 ottobre 1972, il Consiglio centrale ha deliberato il trasferimento della sede sociale in Roma. Tale delibera viene confermata e adottata dall'Assemblea Generale Straordinaria del 30-31 ottobre 2004. Pertanto, l'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS ha la propria sede sociale in Roma, Via Nizza n. 45, dove s'intende eletto il proprio domicilio legale ad ogni effetto di legge. Con deliberazione dell'Esecutivo potranno essere nominati delegati e/o istituite apposite delegazioni in località ove esistono rimpatriati dalla Libia le quali, a loro volta, qualora raggiungano un numero di soci non inferiore a 80 (ottanta), potranno proporre all'Esecutivo di essere trasformate in SEZIONI REGIONALI Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS.

ART.2

La durata dell'Associazione è indeterminata. Essa si intenderà sciolta di pieno diritto qualora, per riduzione del numero dei suoi associati o per lunga inattività o per altre cause che ne impediscano il funzionamento, non sia più in grado di assolvere i suoi compiti.

SCOPI E FINALITA' ART.3

L'Associazione italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro.

L'A.I.R.L. ONLUS si pone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore degli associati profughi dalla Libia.

Scopo essenziale dell'Associazione è quello di accogliere ed

affratellare tutti i connazionali rimpatriati dalla Libia con fini sociali, morali, culturali ed assistenziali.

In particolare la principale attività di assistenza materiale dell'A.I.R.L. ONLUS si rivolge a tutti i soci delle quattro diverse categorie di cui all'art. 5 in possesso dello status di profugo.

Tale Associazione si propone di:

- a) assistere moralmente e materialmente i connazionali profughi già residenti in Libia, rendersi portavoce delle loro esigenze individuali e collettive, tutelare i loro interessi e i loro diritti, prospettare adeguate soluzioni dei loro problemi e promuovere provvedimenti legislativi ed iniziative varie atte ad ottenere il definitivo reinserimento dei profughi rimpatriati nella collettività nazionale:
- b) valorizzare le peculiari esperienze e professionalità degli associati nell'intento di favorire - anche nell'ambito della cooperazione internazionale - interventi di assistenza tecnica, scambi culturali, economici e di protezione sociale, tesi ad alimentare un dialogo aperto tra i popoli dei Paesi in via di sviluppo;
- c) promuovere, direttamente o attraverso organismi affiliati, specialisti singoli o riuniti in gruppo, ricerche e studi aventi per oggetto la storia, l'arte, l'archeologia, il diritto, la politica internazionale, la tecnologia, l'economia, l'ecologia, il giornalismo, la sicurezza sociale, le tecniche gestionali e lo sport quest'ultimo inteso come strumento di affratellamento dei popoli sia sotto il profilo delle singole discipline interessate, che sotto quello interdisciplinare. Pertanto, l'Associazione darà vita ad un proprio centro studi e documentazione, con videoteca ed archivio storico annessi; sarà comunque sua cura favorire la diffusione e l'applicazione dei risultati degli studi e delle ricerche, riguardanti in primo luogo la Libia;
- d) stipulare, per la realizzazione di quanto previsto al punto "c", accordi e progetti di ricerca per temi specifici con Amministrazioni ed Enti italiani ed esteri, istituti ed enti universitari, aziende private e specialisti singoli o riuniti in gruppo;
- e) organizzare incontri e convegni, anche in altri paesi, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo presso fondazioni ed istituzioni italiane ed estere:

- f) favorire la messa a disposizione, da parte di organismi e istituzioni, pubblici e privati, di borse di studio e di ricerca a favore di giovani associati, desiderosi di perfezionare i loro studi e la loro condizione professionale;
- g) proporre l'istituzione di servizi sociali integrativi, fondi di solidarietà e mutualità per divenire punto d'incontro di interessi professionali, imprenditoriali, occupazionali e culturali, dando vita anche ad un censimento nazionale delle forze disponibili;
- h) assumere tutte le iniziative atte a riunire in un unico organismo i rimpatriati italiani da altri Paesi o dare vita ad una federazione fra le Associazioni esistenti;
- i) pubblicare un proprio organo di stampa al fine di favorire la più ampia divulgazione dell'attività dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS e delle notizie che interessino gli Associati, con l'intento di offrire un'immagine reale della collettività italiana già residente in Libia:
- I) realizzare ogni altra iniziativa che l'Assemblea Generale riterrà utile al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO SOCIALE ART.4

L'associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per l'assolvimento dei suoi compiti dalle quote associative, dai contributi dei soci, dalle elargizioni e donazioni di Enti e di privati, dai contributi dello Stato e dalla ripartizione del cinque per mille dell'irpef, da iniziative varie di carattere culturale ed artistico.

SOCI ART.5

I soci si distinguono in quattro categorie:

- Soci effettivi ordinari;
- Soci effettivi Sostenitori e Finanziatori;
- Soci Sostenitori amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS:
- Soci onorari.

SOCI EFFETTIVI ORDINARI: possono essere soci effettivi a titolo principale tutti coloro che siano profughi rimpatriati dalla Libia beneficiari delle attività della suddetta A.I.R.L. ONLUS; possono essere soci effettivi ordinari anche coloro che pur non avendo lo status di profugo, abbiano avuto o abbiano in Libia interessi economici, professionali, patrimoniali, culturali.

Sono requisiti essenziali per i soci effettivi:

- a) avere compiuto il 18° anno di età;
- b) essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

SOCI EFFETTIVI SOSTENITORI e FINANZIATORI: possono essere soci effettivi sostenitori tutti i soci effettivi di cui sopra che con elargizioni volontarie contribuiscono finanziariamente all'attività dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS: possono essere soci sostenitori i cittadini italiani e non italiani e gli Enti e sodalizi italiani ed internazionali che abbiano affinità ideali con l'Associazione e contribuiscano moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità sociali.

SOCI ONORARI: possono essere soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che con la loro opera e con la loro azione abbiano dato lustro e decoro alle collettività italiane all'estero o che si siano resi particolarmente benemeriti verso la Collettività Italiana della Libia o verso l'Associazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I diritti patrimoniali e amministrativi, connessi alla qualifica di socio, spettano a tutti i soci indipendentemente dalla appartenenza ad una delle categorie ivi indicate.

ART.6

La qualifica di socio si acquista con il tesseramento e possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e le associazioni non riconosciute che condividono le finalità dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.

La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per dimissioni o per radiazione.

Si intenderà automaticamente receduto dall'Associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo diverso termine fissato dal Consiglio Nazionale. Il socio può essere radiato per effetto di una decisione assunta dal Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 17.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART.7

Gli organi dell'Associazione sono centrali e periferici.

Sono organi centrali: l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo, la Presidenza, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici: le Sezioni Regionali, le Delegazioni e i Delegati.

L'ASSEMBLEA GENERALE ART.8

L'Assemblea Generale è l'Organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci, i quali hanno diritto a parteciparvi

purché in regola con il tesseramento.

L'Assemblea Generale determina le direttive generali dell'Associazione, discute ed approva le modifiche dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ivi compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento di carattere organizzativo e di portata nazionale che non sia di specifica competenza degli Organi Centrali. L'Assemblea Generale approva il bilancio annuale.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente ogni anno nella sede centrale dell'Associazione od in altra località della Repubblica Italiana o all'estero, con avviso pubblicato sul giornale dell'Associazione e sul sito web dell'Associazione, almeno venti giorni prima del giorno della riunione.

Qualora la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta motivata, il Presidente, o, in sua inadempienza o impedimento, uno dei Vice Presidenti, è tenuto a convocare un'Assemblea Generale Straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale elegge il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Tanto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che quelli del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche fra i non soci.

Tutte le deliberazioni degli Organi collegiali, sia centrali che periferici, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le Assemblee degli associati deliberano in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE ART.9

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 19 ad un massimo di 25 membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci.

I delegati partecipano al Consiglio senza voto deliberante.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere amministrativo ed il Tesoriere;
- b) in caso di vacanza o dimissioni, sostituisce per cooptazione i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri non oltre la metà più uno ed il Consigliere cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea Generale successiva alla cooptazione;
- c) nomina i soci onorari dell'Associazione;
- d) ammette i soci amici dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS, fissandone la quota annuale di adesione;
- e) emana i regolamenti interni, compreso quello del Centro studi e di eventuali altri organismi associati;
- f) approva il bilancio preventivo predisposto dall'Esecutivo;
- g) approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) autorizza la costituzione delle Sezioni Regionali;
- i) decide su ogni materia che non sia espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea Generale;
- I) esamina e decide gli eventuali deferimenti a carico dei soci dinanzi al Collegio dei Probiviri;
- m) può sfiduciare e sostituire a maggioranza il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere amministrativo ed il Tesoriere, sostituendoli nella loro carica con altri membri del Consiglio stesso.

I membri decaduti dal loro incarico particolare continuano ad esercitare la loro funzione di Consiglieri.

ART.10

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in sessione ordinaria nella sede dell'Associazione almeno due volte nel corso dell'anno per l'esame e l'approvazione degli argomenti di sua competenza.

Può essere convocato in sessione straordinaria quando la Presidenza lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei Revisori.

ESECUTIVO ART.11

Nell'ambito del Consiglio, l'Esecutivo è l'organo chiamato a dirigere l'attività dell'Associazione.

Esso è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Consigliere amministrativo e dal Tesoriere. L'Esecutivo attua quanto deciso dal Consiglio.

Esso inoltre:

- a) propone al Consiglio la misura del contributo annuale di tesseramento:
- b) nomina e revoca i delegati e istituisce le Sezioni Regionali;
- c) controlla l'andamento contabile e amministrativo delle Sezioni Regionali e delle Delegazioni e, se del caso, nomina Commissari Straordinari per le Sezioni Regionali fissandone i compiti ed i poteri;
- d) predispone, a mezzo del Consigliere amministrativo, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'approvazione del Consiglio;
- e) assume, nomina e revoca collaboratori dell'Associazione;
- f) propone al Consiglio il deferimento di qualsiasi socio al Collegio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari di competenza.

ART.12

L'Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, mediante preavviso telefonico, via email o via fax.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono comunicate al Consiglio per la ratifica entro 30 giorni dalla loro assunzione, a pena di inefficacia.

LA PRESIDENZA ART.13

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e ne dirige l'attività.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un

Vice Presidente in ordine di anzianità.

L'intervento e la firma di un Vice Presidente fanno presumere di diritto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea nelle Assemblee ordinarie.

ART.14

In caso di vacanza del seggio presidenziale, il Consiglio deve procedere entro un mese alla elezione del nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE ART.15

Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle assemblee Generali ordinarie, del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza e ne compila e firma i verbali.

É responsabile dell'archivio e della documentazione, salvo quella contabile, di spettanza del Consigliere Amministrativo e del Tesoriere. Coordina l'andamento dell'Associazione secondo le decisioni e le direttive dei vari Organi Sociali.

Il Segretario delle Assemblee Straordinarie è il Notaio designato dall'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale, la quale designa pure il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti esercitano la funzione di controllo contabile amministrativo e possono assistere alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART.17

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sulle vertenze che possono eventualmente sorgere tra i soci e gli organi sociali, specie per quanto riguarda l'interpretazione dello Statuto dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia A.I.R.L. ONLUS ed esercita pure le funzioni disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunione del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza.

SEZIONI REGIONALI ART.18

Le Sezioni Regionali sono le componenti essenziali ed organizzative dell'Associazione e vengono costituite nelle Regioni che abbiano un numero minimo di ottanta soci residenti nella circoscrizione regionale. Le Sezioni Regionali vengono costituite sotto le direttive e previa autorizzazione del Consiglio; possono avere un proprio regolamento in accordo con l'Esecutivo.

Esse hanno autonomia amministrativa, salvo per quanto riguarda le quote relative al tesseramento degli associati, che verranno ripartite con la Sede Centrale secondo gli accordi presi con l'Esecutivo e le sue direttive.

Dipendono disciplinarmente dall'Esecutivo.

ART.19

Le Delegazioni hanno sede nelle località in cui vivono famiglie di rimpatriati dalla Libia.

Esse sono rette da uno o più delegati nominati dall'Esecutivo con il compito di mantenere i contatti con i rimpatriati dalla Libia, assistendoli in ogni loro esigenza collegata allo status di profugo, anche con i mezzi che sono posti a disposizione dall'Associazione, dalle amministrazioni centrali e locali, o da enti pubblici e privati.

Le Delegazioni hanno altresì il compito di curare il tesseramento dei rimpatriati dalla Libia, di nominare coordinatori cittadini nelle aree geografiche di competenza e di promuovere la costituzione in loco della Sezione Regionale, allorquando i tesserati avranno raggiunto il numero di 80, previa l'autorizzazione dell'Esecutivo, prevista dall'art. 11, lettera b) del presente Statuto.

Le Delegazioni non hanno autonomia amministrativa e dipendono dall'Esecutivo.

ART.20

Il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e le Sezioni regionali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

NORME GENERALI ART.21

Tutte le cariche sociali in seno agli organi Centrali ed agli Organi Periferici dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

ART.22

Tutte le cariche negli Organi centrali e periferici hanno durata triennale e possono essere rinnovate in occasione delle elezioni.

ART.23

In sede di Assemblea Generale ogni socio, purché in regola con il pagamento della quota, ha diritto ad un voto.

Ogni socio in regola con il tesseramento può delegare un altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea Generale.

Analogamente si procederà presso le Delegazioni per la nomina dei rappresentanti all'Assemblea Generale.

ART.24

I soci che esercitano mansioni retribuite dall'Associazione non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.25

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo

patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Roma, li 18 settembre 2015

Il Presidente Giovanna Ortu